

**Proposta di legge:**

**Sostituzione dell'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)**


Sommario

**Preambolo**

**Art. 1: Sostituzione dell'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)**

Preambolo

Il Consiglio regionale:



**Visto** l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

**Visto** l'articolo 62 dello Statuto;

**Vista** la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012);

**Vista** la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

**Considerato quanto segue:**

1. nell'ambito della legge 23 febbraio 2016, n. 14 di riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015, si sono apportate una serie di modifiche alla l.r. 50/1995 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

2. anche l'articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della l.r. 50/1995 è stato oggetto di modifica, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4 che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni, limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall'articolo 15 della legge, per la realizzazione di interventi volti al raggiungimento delle finalità della legge, attuati direttamente o attivati da soggetti privati senza scopo di lucro (anche in collaborazione coi comuni stessi). Oggetto della modifica anche le modalità di individuazione delle risorse e dei soggetti destinatari delle stesse;

3. con Delibera n.1159 del 22 novembre 2016, la Giunta regionale ha dato attuazione alla Misura F.1.22 (azioni "a" e "b") del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) per il 2016; essendo la Regione subentrata

nei procedimenti precedentemente in capo alla Città metropolitana di Firenze e alle Amministrazioni provinciali, con il decreto dirigenziale n. 13722 del 19 dicembre 2016 sono stati assegnati e liquidati i finanziamenti relativi alle attività a favore della tartuficoltura attate nell'anno 2015; con il decreto dirigenziale n. 1452 del 10 febbraio 2017, infine, sono stati assegnati i finanziamenti relativi alle attività 2016 nel settore della tartuficoltura;

4. alla luce delle prime valutazioni sull'impatto della norma così rivista, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: recuperare la possibilità dell'erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all'art. 8 della legge; estendere a tutto il territorio regionale - anziché ai soli territori inseriti nelle aree geografiche di cui all'articolo 15 della legge - l'ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione; prevedere l'accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico; perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati sempre nell'ottica di una relazione con la localizzazione territoriale dei cercatori abilitati e la capacità tecnico-professionale dimostrata nel tempo dai presentatori dei progetti stessi, a garanzia dell'efficacia degli interventi ammessi a sostegno economico rispetto alle finalità della legge;

4. si prevede infine che almeno il novanta per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi,

approva la presente legge:

#### **Art. 1**

**Sostituzione dell'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)**

1. L'art. 25 (Disposizioni finanziarie ) della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 25**

##### ***Disposizioni finanziarie***

**1. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui all'articolo 23 sono impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per il raggiungimento delle finalità della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e di ripristino ambientale.**

**2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1 in misura non inferiore al novanta per cento a favore dei comuni e dei soggetti associativi senza scopo di lucro riconosciuti a livello regionale che operano per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, anche in collaborazione tra loro.**

**3. L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico.**

**4. L'individuazione e la ripartizione di cui al comma 3 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell'elenco di**

cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale, che hanno effettuato il pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui all'articolo 23.

5. Nell'assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene realizzate nel passato dai proponenti.

6. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali sempre in proporzione al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale che hanno effettuato il pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui all'articolo 23.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell'anno precedente a seguito del versamento dell'importo delle abilitazioni di cui all' articolo 23 e trovano copertura con la legge di bilancio.

LEONARDO NANNAS

LUIGI DE ROBERTIS

Luigi De Robertis

ANDREA PIERONI

Andrea Pieroni

ANTONIO MARZIO

Antonio Marzio

SIMONE BEZZINI

## RELAZIONE

Nell'ambito della legge 23 febbraio 2016, n. 14 di riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015, si sono apportate una serie di modifiche alla l.r. 50/1995 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).

Particolarmente, si è provveduto a modificare l'articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della l.r. 50/1995, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4 che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni e limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall'articolo 15 della legge, per la realizzazione di interventi per il raggiungimento delle finalità della legge, svolti direttamente o realizzati da soggetti privati senza scopo di lucro (anche in collaborazione coi comuni stessi). Modificate anche le modalità di individuazione delle risorse e dei soggetti destinatari delle stesse.

Già ad una prima valutazione sull'impatto della norma così rivista (che ha trovato applicazione con la Delibera n.1159 del 22 novembre 2016, di attuazione anche della Misura F.1.22 del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) per il 2016; e coi successivi decreti dirigenziali di assegnazione delle risorse n. 13722 del 19 dicembre 2016 e n. 1452 del 10 febbraio 2017) è emersa la necessità di una riformulazione della stessa, finalizzata a:

1. recuperare la possibilità dell'erogazione diretta dei contributi anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all'art. 8 della legge, stante le funzioni ad esse riconosciute dalla stessa legge;
2. estendere a tutto il territorio regionale l'ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione;
3. prevedere l'accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico;
4. perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati, sempre nell'ottica di una relazione con la localizzazione territoriale dei cercatori abilitati e la capacità tecnico-professionale dimostrata nel tempo dai presentatori degli stessi, a garanzia dell'efficacia degli interventi ammessi a sostegno economico rispetto alle finalità della legge.

La modifica dell'art. 25 qui proposta risponde pertanto a tali esigenze, specificando inoltre che almeno il novanta per cento dei proventi dei tesserini venga destinato al sostegno dei progetti summenzionati.